



PDF Eraser Free

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
Ud.07/12/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9966/2023 R.G. proposto da:

-
rappresentata e difesa dall'avvocato Migliaccio
Luigi (MGLLGU74C26H703S;luigimigliaccio@avvocatinapoli.legalmail.it)
per procura speciale allegata al ricorso

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di GENOVA R.G. n. 5061/2022
depositato il 17/03/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal
Consigliere CLOTILDE PARISE.



PDF Eraser Free

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 17-3-2022, comunicato il 21-3-2022 il Tribunale di Genova ha accolto la domanda di protezione speciale di _____ cittadina della Nigeria, negando il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, all'esito del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. La ricorrente riferiva di essere fuggita dal suo Paese per evitare il matrimonio impostole dai familiari e per il timore di subire ritorsioni da parte di questi ultimi in caso di rimpatrio; descriveva il difficile percorso migratorio affrontato, di cui forniva dettagli tali da far ritenere esistente una vicenda di sfruttamento a fini sessuali e che inducevano la stessa Commissione Territoriale ad attivare le procedure di *referrall*. Il Tribunale, per quanto ora di interesse, pur ritenendo accertato che la ricorrente fosse stata soggetta alla rete della tratta almeno nei primi anni, ha ravvisato insussistenti elementi indicativi del fatto che la richiedente fosse all'attualità soggetta alla suddetta rete della tratta, tenuto conto che: a) la stessa era in Italia ormai da quasi sette anni ed era probabile che il debito di viaggio fosse stato ripagato o, comunque, non erano emersi elementi in senso contrario; b) quanto al rischio di *re-trafficking*, la ricorrente era stata in grado di attivare risorse proprie, sia in Nigeria (ottenendo la qualifica di infermiera e lavorando come ausiliaria) che in Italia, lavorando di seguito in ristoranti ed alberghi, ma dette esperienze lavorative che non si erano potute replicare per problemi legati al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e di detta problematica la richiedente appariva ben consapevole, tanto da richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e -su invito del Giudice- l'iscrizione ad un corso di italiano; c) tale personalità, collegata anche al grado d'istruzione della ricorrente, mitigavano il rischio di poter cadere nuovamente nella rete della tratta, sicché non emergeva il concreto pericolo che la ricorrente, in caso di rientro, rischiasse una nuova



PDF Eraso Free

eventuale esperienza di tratta, benché l'esperienza di tratta la ponesse comunque in una situazione di vulnerabilità, sì da fondare il riconoscimento della protezione speciale.

2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con unico motivo la ricorrente denuncia *error in iudicando* in relazione all'art.360, co.1, n.3, cod. proc. civ., per violazione degli articoli 3 e 8 CEDU, 3, 18, 36, 60 e 61 Conv. di Istanbul, articoli 2, lett. "e" e "f", 3, c.3, 4 e 5, 5, lett. "c", 6, co. 2, 7, co. 1 e 2, lett. "a", 8, lett. "d", d.lgs.251/07 e 8, comma 3, d.lgs. n.25/08. Deduce la ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che il Tribunale, sebbene accertata la vicenda di tratta a fini di sfruttamento sessuale di cui ella è stata vittima, ha rigettato le domande di protezione internazionale, sulla base di una valutazione soggettiva della persona della ricorrente, in particolare, valorizzando il suo livello di istruzione e ritenendo che tale elemento fosse in grado di mitigare, e, pertanto, neppure escludere del tutto, il rischio di poter cadere nuovamente nella rete della tratta. Inoltre rileva che non era stata effettuata dal Tribunale alcuna valutazione sulla condizione delle donne in Nigeria, specie se "rientrate", e pericolo di persecuzioni e/o stigmatizzazioni nella comunità di appartenenza in quanto precedentemente vittime di tratta. Difatti, nel caso in esame, il pericolo collegato al rimpatrio era stato ricondotto al "solo" rischio di re-trafficking, mentre ciò che il Collegio aveva il dovere di verificare ed esaminare, con l'utilizzo di report accreditati e attuali sul Paese, era il pericolo di persecuzioni, in quanto "*donna vittima di tratta che torna in un Paese affetto da violenza di genere endemica*



PDF Eraser Free

e *privo di anticorpi statuali, come emerge dai Rapporti AI 2012-2021, tutti richiamati nel ricorso di primo grado*".

5. Il motivo è fondato.

5.1. Secondo l'orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità (tra le tante Cass. 23168/2023), nella delicata tematica relativa alle donne vittima di tratta una particolare rilevanza riveste la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, poiché in essa si precisa che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, comprese le violenze sessuali di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

Quindi per la donna non deve valutarsi solo il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta e, se questi ultimi rischi sono sussistenti, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria. Sebbene, infatti, l'atto persecutorio e il danno grave possano consistere materialmente nella stessa azione (ad es. la privazione della libertà) nel caso in cui esso sia qualificato dalle ragioni persecutorie verso un certo gruppo sociale la misura di protezione appropriata è il riconoscimento dello status, mentre la protezione sussidiaria non richiede una specifica ragione persecutoria né quando si discute del rischio di danno grave di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 del D.lgs. 251/2007 né a maggior ragione per il rischio di cui alla lett. c) dell'art. 14, cui la persona può essere esposta, in caso di conflitto armato, per la sua sola presenza sul territorio senza alcuna ragione individualizzate (Cass. 13858/2018; Cass. 11103/2019).



PDF Eraser Free

La definizione di violenza di genere, discriminatoria nei confronti

delle donne, è di notevole rilievo perché, ai fini della protezione internazionale, non è indispensabile la verifica della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi degli artt. 600 e segg. c. p. (pur se l'esistenza di una indagine o di un processo penale in corso sono rilevanti e possono condurre, per autonoma via, al rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 D. lgs. 286/1998), quanto la verifica della sussistenza del fenomeno della tratta e se per le concrete modalità in cui la vicenda si atteggia si ravvisano i presupposti della protezione internazionale per la vittima (Cass. 676/2022).

Le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa e cioè è necessario che una persona si trovi al di fuori del proprio paese di origine o di abituale residenza, e sia a rischio di atti persecutori gravi, in caso di rimpatrio, per uno dei motivi tipici (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche) in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 251/2007.

Pur tenendo conto che ogni caso ha le sue peculiarità e che l'esame della domanda di protezione deve condursi su base individuale, deve quindi osservarsi, in linea generale, che la tratta a scopo di prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona. Inoltre essa, in genere, si fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, e pertanto questi atti possono qualificarsi come atti persecutori ai sensi dell'art. 8 lett. d) del D.lgs. 251/2007, in quanto riconducibili



PDF Eraser Free

alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da

membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè, in questo caso, l'appartenenza al genere femminile. In altre parole, già solo per questa appartenenza il soggetto è in potenza vulnerabile -anche se la maggiore o minore vulnerabilità dipende dal contesto sociale, familiare ed individuale- ed è esposto ad una forma di violenza che, come riconosce la Convenzione di Istanbul sopra citata, è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere.

A ciò si aggiunga che in determinati contesti sociali le vittime di tratta, anziché essere aiutate possono essere ulteriormente discriminate e sottoposte a vessazioni fondate sulla appartenenza ad un genere ancora più ristretto del genere femminile, e cioè le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate; la particolare vulnerabilità che consegue all'essere state vittime di tratta comporta uno svantaggio sociale ed economico che in determinati contesti, da ricostruire tramite assunzioni di appropriate e pertinenti informazioni ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 25/2008, può costituire un ostacolo all'esercizio di diritti fondamentali, quali trovare un lavoro, nutrirsi, mantenere o instaurare relazioni familiari. Pertanto se la persona già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi non solo il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta,



PDF Eraser Free

deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento

dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria.

È compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere.

Pertanto, il giudice di merito deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e, all'esito, darne una qualificazione giuridica.

5.2. Il Tribunale non si è attenuto a questi principi, poiché non ha svolto alcuna indagine sul rischio di atti persecutori quali atti discriminatori fondati sul genere, pur avendo accertato che la ricorrente era stata vittima di tratta. In particolare il Tribunale ha focalizzato l'indagine solo sul rischio per la ricorrente di subire ulteriori atti lesivi dello stesso tipo di quelli subiti, cioè sul rischio per la stessa di essere nuovamente sottoposta a tratta a fini di sfruttamento sessuale, senza svolgere il doveroso accertamento, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e del contesto di provenienza, in ordine al rischio di essere gravemente discriminata, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, o a ulteriori atti lesivi o vessazioni fondate sulla appartenenza ad un genere ancora più ristretto di quello femminile, vale a dire a quello delle donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate.

6. In conclusione, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Genova, in diversa



PDF Eraser Free

composizione, per nuovo esame alla luce dei suesposti principi e anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione omettere le generalità

Così deciso in Roma, lì 7 dicembre 2023.

La Presidente

Maria Acierno

